

ATTO DI RACCOLTA N. 18416

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"Sezione AIL di LECCE Organizzazione di Volontariato"**  
**DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONE**

**Art. 1**

**Denominazione, sede e durata**

È costituita l'Associazione riconosciuta denominata:

**"Sezione AIL di Lecce Organizzazione di Volontariato",**  
**in breve "AIL Lecce ODV".**

L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV", nonché del logo dell'AIL Nazionale.

La sede legale è stabilita in **LECCE** all'indirizzo determinato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, ove ne ricorra l'esigenza, eventuali delegazioni. Le delegazioni sono articolazioni organizzative di AIL Lecce ODV, prive di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla medesima Associazione locale.

L'Associazione si ritiene costituita con l'adesione di non meno di venti associati.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea degli associati secondo quanto stabilito all'art. 25.

**Art. 2**

**Adesione all'Associazione Italiana contro le Leucemie  
linfomi e mieloma – AIL Nazionale**

La Sezione AIL di Lecce ODV aderisce all'AIL Nazionale in qualità di associato ed agisce nel rispetto del suo Statuto, dei Regolamenti generali che ne disciplinano l'attività e degli obiettivi previsti dal medesimo Statuto dell'AIL Nazionale, condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e conformandosi alle sue direttive.

La Sezione AIL di Lecce ODV gode di autonomia giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto.

Eventuali controversie tra AIL Nazionale e la Sezione AIL di Lecce ODV saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale.

**SCOPI E FINALITÀ, ATTIVITÀ'**

**Art. 3**

**Scopi e finalità dell'Associazione**

L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIL Nazionale. L'Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle leucemie, linfomi e mieloma e delle altre ematopatie, nonché il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria a favore dei malati leucemici, di altri ematopatici e delle loro famiglie.

**Art. 4**


**Attività**

Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolge le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n.117 /2017 e successive modifiche e integrazioni di cui alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

*Carlo Cocca*

*Roberto*



d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà in via esemplificativa e non esaustiva:

1. Erogare servizi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a servizio dei pazienti;

2. Erogare fondi alla ricerca scientifica nel campo delle emopatie e al sostegno dei pazienti e delle loro famiglie;

3. Erogare borse di studio per finanziare le figure professionali al sostegno dei centri ematologici della provincia;

4. Organizzare seminari interattivi tra medici e pazienti, corsi di istruzione, organizzare congressi scientifici;

5. Finanziare programmi di formazione e specializzazione professionale per personale sanitario;

6. Organizzare corsi di formazione volti alla promozione della cultura del volontariato;

7. Organizzare e garantire strutture di accoglienza e alloggi presso i centri di cura, nonché servizi di trasporto, per pazienti e loro parenti che ne avessero necessità.

Le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge, anche con specifico riferimento alle previsioni in materia di volontariato. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

## **RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO**

### **Art. 5**

#### **Risorse e strumenti**

Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare potrà:



a) svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in proprio o mediante convenzioni;

b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società;

c) rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale;

d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.

L'Associazione potrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare le proprie attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. In particolare potrà realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel



rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate dai decreti ministeriali in materia. Per le attività di interesse generale prestate, la Sezione AIL di Lecce ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'esercizio remunerativo tuttavia è concesso a condizione che rimanga secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività dietro il mero rimborso delle suddette spese.

#### **Art. 6**

##### **Entrate e Patrimonio**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote versate dagli associati;
- b) erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;
- c) donazioni, eredità e legati;
- d) contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- e) proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;
- f) ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà.

Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Sussistendo le condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ASSOCIATI, DIRITTI E DOVERI, PERDITA DELLA QUALIFICA**

##### **Art. 7**

##### **Associati**

L'Associazione si compone di associati in numero non inferiore a venti persone fisiche.

Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiori di età che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative e versino la quota associativa minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Associati sono ammessi, previa presentazione di apposita domanda scritta, con delibera del Consiglio di Amministrazione comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione.



Handwritten signature and circular stamp of the ODV section.



Handwritten signature.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli Associati. L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di Associato è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare gli Associati e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo. Gli Associati non possono intrattenere con l'Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualità di volontario, associato e non, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra tipologia di rapporto retribuita con l'Associazione.

## **Art. 8**

### **Diritti e doveri degli Associati**

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli Associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

In particolare, tutti gli Associati hanno il diritto di:

- a) votare in Assemblea in regola con il pagamento della quota Associativa;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) eleggere gli organi dell'Associazione ed essere eletti negli stessi;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari.

Gli Associati che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari dell'Associazione e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri dell'Associazione ed i documenti relativi all'amministrazione.

Tutti gli Associati hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni associative;
- b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 9**

### **Perdita della qualifica di Associato**



Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al Consiglio di Amministrazione con effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota Associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

- esclusione, deliberata se non per gravi motivi, con effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la comunicazione, motivata, è inviata all'interessato con prova dell'avvenuto ricevimento. Contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

In particolare, l'esclusione è deliberata per:

- a) aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l'Associazione, i suoi organi e i suoi Associati ovvero per inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei Regolamenti eventualmente previsti;



b) morosità, per mancato pagamento della quota associativa protratto per almeno due anni e decorsi novanta giorni dal ricevimento di invito scritto a provvedere al pagamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Gli Associati che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del rapporto Associativo, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 10**

#### **Organi ed altre funzioni**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario e il Tesoriere.

### **Art. 11**

#### **Gratuità degli organi e delle cariche associative – conflitto di interessi**

Ai componenti degli organi associativi e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il predetto principio può non applicarsi ai componenti dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di professionalità cui al codice civile.

Gli organi della Sezione AIL, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, ove ricorra un'ipotesi di conflitto di interessi, non possono essere contemporaneamente nominati in organi o assumere incarichi in altre associazioni, Enti del Terzo Settore e società che operino in medesimi o analoghi settori. La materia del conflitto di interessi è disciplinata dal Regolamento AIL Nazionale.

## **ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

### **ART. 12**

#### **Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli Associati iscritti nel libro degli Associati.

Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti gli Associati in regola con il versamento della quota Associativa e iscritti nel libro degli Associati. Non si considerano in regola coloro che non abbiano versato la quota associativa annuale.

Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e del Comitato Scientifico.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente (ovvero da quello più anziano di età nel caso in cui ve ne siano due) o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza degli associati presenti.

### **ART. 13**

#### **Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina e revoca il Presidente;
- c) nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell'Organo di Controllo ovvero l'unico componente in caso di organo monocratico;
- d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;
- e) si pronuncia, ove richiesto dall'interessato, sulle domande di ammissione non accolte dal



Consiglio di Amministrazione;

f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'esclusione degli Associati;

g) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione;

h) determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non vi provveda;

i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

k) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti:

a) delibera sulle modifiche dello Statuto;

b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;

c) delibera il trasferimento della sede nell'ambito di un Comune diverso da quello dove è istituita la sede legale;

d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 14**

##### **Convocazione dell'Assemblea**

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, non meno di otto giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, purché tutti con avviso di ricezione e con preavviso di almeno otto giorni. L'avviso è inviato altresì ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Scientifico e ai membri dell'Organo di Controllo. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Il luogo in cui si tiene l'Assemblea può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

L'avviso può anche indicare la data per la seconda convocazione, che non deve avere luogo nello stesso giorno della prima.

Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano modifiche dello Statuto l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, una entro il 31 (trentuno) gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra entro il 30 (trenta) aprile, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, e per l'eventuale rinnovo delle cariche associative.



L'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata:

a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;

b) su richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati;

c) su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di Controllo.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno



esercizio dei propri diritti di Associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo dove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli Associati, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

#### ART. 15

##### Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli Associati aventi diritto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell'art. 21 del codice civile.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta solo ad altri Associati che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse più di 2 (due) deleghe per ciascun associato. Ogni Associato ha un solo voto. Il voto si esercita in modo palese.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Le delibere dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.

Allo stesso modo l'Assemblea provvede alla nomina degli organi associativi e, in caso di parità di voti, si considera eletto:


- a) per il Consiglio di Amministrazione, colui che sia Associato da maggior tempo;
- b) per l'Organo di Controllo, il candidato che abbia ricevuto un numero maggiore di voti a seguito del ballottaggio;
- c) in caso di ulteriore parità si considera eletto il più anziano di età.

Per le modifiche dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei associati.

Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli Associati, anche a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.



Le delibere prese in conformità al presente Statuto e alla legge obbligano tutti gli Associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE  
E VICEPRESIDENTI**

**ART. 16**

**Composizione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque e un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea tra i propri Associati.

Decadono i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e i consiglieri sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

In caso di dimissioni, revoca o decesso di un consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell'Assemblea. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte dell'Assemblea.


**ART. 17**

**Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea degli Associati.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di:

- a) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, e revocare Segretario e Tesoriere, determinandone altresì i poteri. La carica di Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere;
- b) nominare e revocare i Vicepresidenti dell'Associazione, nel numero massimo di due;
- c) nominare e revocare i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente;
- d) assicurare il conseguimento di finalità istituzionali;
- e) convocare l'Assemblea degli Associati;
- f) deliberare sulla ammissione e sulla esclusione degli Associati motivando le relative decisioni;
- g) stabilire la quota associativa annuale;
- h) deliberare il trasferimento della sede dell'Associazione, ove lo ritenga opportuno e sempre nel medesimo Comune in cui è istituita la sede legale;
- i) istituire eventuali delegazioni;
- j) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, anche di carattere economico – finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di crediti, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione nonché compiere ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;
- k) presentare all'Assemblea degli Associati il bilancio preventivo, quello consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge;
- l) sottoporre all'Assemblea proposte e menzioni;
- m) consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- n) conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;







- o) promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- p) compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri organi;
- q) predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- r) individuare le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti.

Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni della Regione (Puglia) alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.

#### **ART. 18**

##### **Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre volte all'anno, di cui la prima entro il 31 (trentuno) marzo, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo e di bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio si riunisce altresì ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei propri componenti, ovvero un terzo dei componenti dell'Organo di Controllo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la convocazione è fatta a cura dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso.

Esso è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante lettera o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail, purché con avviso di ricezione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

#### **ART. 19**

##### **Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età. Non è consentita la partecipazione per delega.

Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.


Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e il Segretario, che di regola ne redige il verbale.

Alle adunanze potrà essere invitato, anch'egli senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Scientifico o altro membro da lui designato.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione



simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo dove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante.

## **ART. 20**

### **Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio. Egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ne coordina il lavoro;

- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;

- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'Associazione;

- può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio di Amministrazione;

- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l'Assemblea degli associati e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli resta in carica per quattro anni e comunque fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile per un numero massimo di tre mandati.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente (ovvero dal Vice Presidente più anziano di età se ve ne sono due).

## **ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE**

## **ART. 21**

### **Organo di Controllo**

L'Assemblea degli associati nomina i tre membri effettivi e i due supplenti dell'Organo di Controllo, tutti scelti tra non associati, nominando tra essi il Presidente ovvero l'unico componente nel caso di Organo monocratico. I componenti sono scelti fra gli iscritti ad albi professionali e almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del codice civile. I membri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.


La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Sezione AIL e all'interno dell'AIL Nazionale. I membri devono in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nell'esecuzione del loro mandato.

I membri supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono quelli effettivi quando questi, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato; i sostituiti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede a reintegrare l'Organo.

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) presenta all'Assemblea degli Associati, al termine di ogni esercizio associativo, una relazione sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;



c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea degli Associati o il Consiglio di Amministrazione;

d) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;

e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017;

f) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto. Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo. La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, da un revisore legale, o da una società di revisione, oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea degli Associati che ne stabilisce il compenso.

#### **ART. 22**

##### **Comitato Scientifico**

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Comitato Scientifico composto da non meno di tre membri – anche tra non associati – nominando tra essi il Presidente.

I componenti durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili per non più di tre mandati e svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi dell'Associazione per attività di assistenza, studio e sostegno alla ricerca, collaborando a tal fine con il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato viene convocato dal suo Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, con libertà di forme, e assicurando che siano indicati l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico.

#### **ART. 23**

##### **Tesoriere**

Il Tesoriere dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni, revoca o decadenza.

Il Tesoriere sovrintende all'attività amministrativa nonché alla gestione patrimoniale e a quella finanziaria attraverso lo svolgimento delle seguenti mansioni:

a) tenuta e conservazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;

b) gestione della cassa e dei conti correnti bancari e/o postali, disponendo dei poteri di firma nei limiti e secondo le condizioni stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione;

c) stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

d) periodico aggiornamento e informativa sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione cui partecipa senza diritto di voto.


#### **ESERCIZIO ASSOCIATIVO E BILANCI, SCIoglimento, RINVIO**

#### **ART. 24**

##### **Esercizio associativo e Bilanci**

L'esercizio associativo inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS ai sensi di legge, il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea degli Associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal



rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Amministrazione.

Ricorrendo le rispettive condizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione deve:

- pubblicare nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli Associati;

- predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione di volontariato o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

#### **ART. 25**

##### **Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea degli Associati in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto.

In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero degli Associati sia inferiore a venti e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze:

a) nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli artt. 11-21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;

b) delibera, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 9 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), sulla devoluzione del patrimonio residuo all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 26**

##### **Rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme dello Statuto dell'AIL Nazionale, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

